

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2687/20

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971

Presentato alla Presidenza il 31 luglio 1970

TABELLA n. 20

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo
per l'anno finanziario 1971

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1971 reca spese per complessivi milioni 68.110,4 di cui milioni 45.042,6 per la parte corrente e milioni 23.067,8 per il conto capitale.

Va, peraltro, posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo, negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro sono stati accantonati milioni 1.095 per la parte corrente e milioni 2.000 per il conto capitale, di talché complessivamente le spese del Ministero ammontano in sostanza a milioni 71.205,4 di cui: per la parte corrente milioni 46.137,6 e per il conto capitale milioni 25.067,8.

In particolare, relativamente alla parte corrente, gli accantonamenti concernono: per milioni 1.000, il riordinamento del teatro drammatico italiano; per milioni 80, aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano e per milioni 15, aumento del contributo annuo a favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

Relativamente al conto capitale, l'accantonamento per milioni 2.000, si riferisce a interventi a favore della cinematografia.

Ovviamente l'utilizzo di tali accantonamenti è in funzione della definizione dei provvedimenti relativi.

Rispetto al precedente bilancio per l'esercizio finanziario 1970, le spese considerate nello stato di previsione di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 6.776,7 dovuto:

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) .	+	milioni 5.347,6
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione	+	» 1.429,1
		<hr/>
	+	<u>milioni 6.776,7</u>

Tra le variazioni causate da provvedimenti legislativi, particolare citazione meritano quelle relative all'applicazione:

- della legge 20 ottobre 1960, n. 1263, relativa ai mutui contratti dagli Enti autonomi lirici per le esigenze dei propri bilanci fino al 30 giugno 1961 (— milioni 2.149,5);
- della legge 23 gennaio 1970, n. 26, concernente finanziamento all'I.S.E.A. per lo sviluppo economico dell'Appennino Centro-Settentrionale (+ milioni 300);
- della legge 10 maggio 1970, n. 291, recante provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate (+ milioni 6.947).

Circa le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle previste occorrenze della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle concernenti le spese aventi relazione con l'accertamento delle entrate (+ milioni 343,9) e quella relativa ai contributi alla produzione di film (+ milioni 1.000).

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 68.110,4 vengono raggruppate per sezioni e categorie:

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	Istruzione e Cultura	Azione ed interventi nel campo economico	In complesso
(in milioni di lire)			
<i>Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)</i>			
Personale in attività di servizio	»	1.614,1	1.614,1
Personale in quiescenza	»	304 -	304 -
Acquisto di beni e servizi	7 -	2.120,6	2.127,6
Trasferimenti	30.225,1	10.771 -	40.996,1
Somme non attribuibili	»	0,8	0,8
Totale spese correnti . . .	30.232,1	14.810,5	45.042,6
<i>Spese in conto capitale (o di investimento)</i>			
Trasferimenti	»	23.067,8	23.067,8
Totale spese in conto capitale . . .	»	23.067,8	23.067,8
In complesso . . .	30.232,1	37.878,3	68.110,4

Le spese per l'istruzione e la cultura riguardano integralmente le spese relative ai servizi del teatro (milioni 30.232,1): revisione e vigilanza governativa, scambi culturali internazionali, interventi a favore degli Enti autonomi lirici e di altre manifestazioni teatrali e musicali, dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Le spese per l'azione e gli interventi nel campo economico, tra le quali si considerano quelle riferibili alla maggior parte dei settori nei quali si estrinseca l'attività del Ministero del turismo e dello spettacolo, comprendono le spese per i servizi generali (milioni 2.338,6), quelle per i servizi del turismo (milioni 20.503,8) e quelle per i servizi della cinematografia (milioni 15.035,9).

La complessiva spesa corrente di milioni 45.042,6 include milioni 1.614,1 di spese per il personale in attività di servizio, così costituite:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	Totale
(in milioni di lire)					
Personale civile	586	1.314 -	225,4	72,5	1.611,9
Personale operaio	1	1,9	0,2	0,1	2,2
	587	1.315,9	225,6	72,6	1.614,1

Le spese per il *personale in quiescenza*, previste in milioni 304, riguardano per milioni 300 le pensioni e, per milioni 4 i trattamenti similari.

Le spese per *acquisto di beni e servizi*, ammontanti a milioni 2.127,6 riguardano, soprattutto, quelle per i servizi generali (tra cui le spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, il fitto dei locali del Ministero e le spese per attività di indagine e programmazione) per milioni 404,8, quelle per i servizi del turismo per milioni 1.703, nonché quelle per la cinematografia per milioni 12,9.

Circa i *trasferimenti* correnti, la complessiva spesa di milioni 40.996,1 concerne, principalmente, gli interventi nel settore del teatro (Enti lirici, manifestazioni teatrali e musicali e spettacolo viaggiante) per milioni 30.225,1 e quelli nel settore del turismo (Enti provinciali, E.N.I.T. ed altri organismi) per milioni 10.755.

Lo stanziamento per *somme non attribuibili* riguarda esclusivamente le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori per milioni 0,8.

Relativamente alle *spese in conto capitale*, va precisato che il complessivo importo di milioni 23.067,8 concerne per l'intero ammontare spese di investimento costituite da trasferimenti in conto capitale: milioni 15.022 nel settore cinematografico (contributi alla produzione di film) e milioni 8.045,8 nel settore del turismo (contributi per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero).

* * *

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei settori di competenza.

PER IL SETTORE DEL TURISMO

La costituzione delle Regioni a statuto ordinario rende necessaria la formulazione di norme che regolino — in una legge quadro e con decreti aventi valore di legge ordinaria — i principi ed i criteri direttivi sulla base ed entro i limiti dei quali potrà esplicarsi il potere normativo delle Regioni stesse in materia di turismo, d'industria alberghiera e di acque minerali e termali, ai sensi degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica.

Ma anche prima della formulazione delle nuove norme legislative, restano riservate allo Stato le funzioni d'indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni « che attengono a esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del Programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali » ai sensi dello articolo 17, comma a) della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti per la attuazione delle Regioni a statuto ordinario. La stessa legge stabilisce il limite di un biennio entro il quale il Governo è delegato ad emanare Decreti aventi valore di legge, simultaneamente per tutte le Regioni, per il passaggio alle Regioni stesse delle funzioni ad esse attribuite dallo articolo 117 della Costituzione.

La costituzione delle Regioni a statuto ordinario ha reso più acuti ed attuali, per il settore del turismo, taluni problemi che richiedono da tempo una soluzione adeguata e che attengono alla globalità del fenomeno, all'importanza che esso ha per l'economia e per la crescita civile del Paese, all'esigenza assoluta di curarne l'armonico ed equilibrato sviluppo. Resta valida pertanto l'indicazione già espressa lo scorso anno perché, con l'intervento delle Amministrazioni Pubbliche e delle Regioni interessate, sia formulato un « piano generale degli interventi turistici » che tenga conto dell'interesse nazionale per il turismo, elemento portante della nostra economia, sia per il ragguardevole apporto di valuta dall'estero, sia per la sua azione determinante nella circolazione interna del danaro e per la funzione equilibratrice del

reddito nazionale, sia infine per la sua importanza sociale, civile e culturale e per il potente stimolo che esso dà alle relazioni umane, alla conoscenza, comprensione e collaborazione con gli altri popoli e paesi.

Nell'auspicato « piano generale d'interventi », oltre a tener presente nell'interesse nazionale la globalità del fenomeno che impegna diverse attività del Paese, si rende opportuno precisare in concreto le direttive e armonizzare gli interventi dello Stato e delle Regioni con quelli integrativi e complementari di altri organi ed enti.

* * *

Tenuto conto dell'importanza socio-economica del settore del turismo, un discorso anche semplicemente indicativo, non può farsi se non in termini di *domanda* e di *offerta*.

Riguardo alla domanda interna, si propongono iniziative per la maggiore diffusione della pratica turistica tra tutti gli strati della popolazione e in particolare, delle classi lavoratrici e dei giovani che vivono nelle zone montane e rurali o nelle periferie delle grandi città, dei ceti meno abbienti e finora meno disposti alla pratica turistica. Una recente indagine speciale dello Istituto Centrale di Statistica sulle vacanze degli Italiani ha accertato che nel 1968 dei circa 54 milioni di abitanti che compongono la nostra popolazione soltanto il 26,3 per cento (ossia 14 milioni e 25 mila) si era recato in vacanza (almeno per quattro giorni): tra costoro, solo il 30,8 per cento delle persone considerate « giovani » (dai 15 ai 39 anni) aveva potuto fruire delle ferie. Più deludenti sono i dati relativi alla classificazione per condizione professionale e ramo di attività: gli appartenenti al ceto rurale che hanno fruito di una vacanza sono appena il 6,8 per cento; fra le persone in condizione non professionale (casalinghe, studenti, pensionati), i pensionati che sono andati in vacanza sono appena il 14,2 per cento. Pur se tra il 1965, data della prima indagine dell'ISTAT, e il 1968 si sono raggiunti sensibili progressi, resta da considerare il fatto che nel 1968, il 73,7 per cento ossia ben 39 milioni e 285 mila abitanti, non aveva potuto — per vari motivi — fruire delle vacanze.

Per incoraggiare la pratica del turismo e porre anche i ceti meno abbienti nella condizione di recarsi in vacanza, sarà pertanto necessario adottare facilitazioni economiche e creditizie, nel quadro di provvedimenti per un più intenso sviluppo sociale e giovanile, a livello nazionale e locale; adeguare le attrezzature ricettive-alberghiere di tipo medio e quelle extra-alberghiere più adatte o più gradite ai giovani e agli amanti del turismo all'aria aperta (« ostelli » e alberghi per la gioventù, case per ferie, tendopoli, campeggi e « caravanning »); attuare, previe opportune intese con la Scuola, con l'Industria e con i Sindacati dei Lavoratori, lo scaglionamento nell'arco dell'anno delle ferie dei lavoratori e delle vacanze scolastiche: a questo fine, potrà riuscire efficace l'opera di persuasione svolta dai giornali e dai periodici illustrati, maggiormente diffusi nelle famiglie.

Inoltre, sarà necessario:

— effettuare il potenziamento della propaganda all'interno del Paese da parte degli organi centrali e periferici dell'organizzazione turistica nazionale;

— promuovere l'incremento del turismo termale. È un « dovere sociale » dello Stato, delle Aziende di produzione, degli Enti previdenziali e locali, agevolare le cure e i soggiorni nelle stazioni termali dei lavoratori e delle loro famiglie, degli invalidi e degli anziani. Una azione coordinata con le Amministrazioni Pubbliche e con gli Enti di mutualità e di assistenza oltre all'opera di propaganda svolta dagli Enti turistici centrali e periferici, potrebbe essere suscettibile di risultati proficui;

— promuovere lo sviluppo del turismo invernale e di quello « fuori stagione », comprendente il periodo al margine delle stagioni estiva e invernale, sia a mezzo di una più vasta

ed intensa azione propagandistica, sia con iniziative atte a favorire la pratica del turismo d'inverno e nei periodi intermedi ed a regolare in tal senso le vacanze dei lavoratori e degli studenti.

Infine, pare opportuno armonizzare meglio le attività turistiche con quelle dello spettacolo e dello sport, favorendo con adeguate provvidenze l'attuazione di « iniziative integrate ». Sarà così possibile realizzare nel modo più efficace e soddisfacente quelle forme considerate « ottimali » dell'impiego del tempo libero da parte degli italiani, con la collaborazione di Associazioni, Enti sportivi e ricreativi, di assistenza dei lavoratori e dei giovani.

Nei confronti della domanda estera è ormai indilazionabile il potenziamento dell'azione promozionale dell'E.N.I.T., unitamente ad una ristrutturazione dell'Ente che ne migliori l'efficienza, e delle attività di studio e di ricerca di mercato sul fenomeno turistico, intraprese dal Ministero e dall'Ente. Con l'avvento delle Regioni a statuto ordinario, l'E.N.I.T. resta l'organo tecnico nazionale per la propaganda turistica all'estero. C'è ancora un larghissimo spazio di mondo da coltivare con i più efficienti e moderni strumenti della propaganda. Inoltre, è indispensabile sostenere la competitività del nostro turismo e ricercare nuovi mercati.

È parimenti necessario un più efficace coordinamento delle iniziative propagandistiche e pubblicitarie dell'organizzazione turistica pubblica e degli operatori economici con la attività dell'E.N.I.T.

Dovranno altresì essere potenziate le iniziative e le manifestazioni di richiamo mediante una organica e coordinata programmazione delle stesse a livello nazionale e locale.

Infine, valide iniziative dovranno essere studiate per incentivare il cosiddetto « turismo di ritorno » che costituisce un enorme serbatoio potenziale da cui attingere nuove correnti turistiche. È nota la propensione alla visita in Italia dei figli dei discendenti dei nostri connazionali che emigrano all'estero ed in particolare, nei Paesi di oltre Atlantico. Tale propensione dovrebbe essere incoraggiata dalla massiccia propaganda e da altri incentivi, consistenti in agevolazioni per il viaggio e il soggiorno, specie nei periodi « fuori stagione ».

Riguardo all'offerta l'azione dello Stato nei confronti del turismo dovrà tendere sempre più al conseguimento di tre obiettivi principali:

- 1) l'ammodernamento qualitativo delle attrezzature e degli impianti ricettivi esistenti e il potenziamento quantitativo nelle zone suscettibili di sviluppo turistico;
- 2) l'incentivazione dei servizi e degli impianti complementari, la cui esigenza è fortemente sentita dai turisti, come le attrezzature dei porti e degli approdi turistici, rese necessarie dallo sviluppo conseguito negli ultimi anni dalla nautica da diporto, e gli impianti di risalita nei centri di sports invernali e nelle zone montane;
- 3) la creazione di nuove alternative di soggiorno e di pratica del turismo. Per la dinamicità del fenomeno turistico, che si esprime anche con la mobilità delle tendenze e delle preferenze, sarà necessario creare tali alternative con una varietà di itinerari facilmente raggiungibili dal luogo di residenza o dal centro prescelto dal turista per il soggiorno e curare altresì l'entroterra dei centri balneari, singolarmente ricco di paesaggi, di monumenti storici e di opere d'arte di rilievo. Questo compito potrà essere efficacemente svolto con la cooperazione attiva delle Regioni e degli Enti turistici periferici.

Una omogenea distribuzione della ricettività nell'intero territorio nazionale è certamente auspicabile. È però ancora rimarchevole il divario tra le Regioni del Nord e quelle del Sud di Italia anche se le leggi di incentivazione dell'offerta (la legge 12 marzo 1968, n. 326 per l'intervento ordinario su tutto il territorio del Paese e le leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 22 luglio 1966, n. 614 per l'intervento straordinario, rispettivamente, nel Mezzogiorno ed a favore dei territori depressi e montani dell'Italia Settentrionale e Centrale) prevedono, secondo le

direttive del Programma, condizioni particolari alla espansione turistica delle zone non ancora valorizzate ma suscettibili di sviluppo, specialmente nelle regioni meridionali.

Per quel che concerne le provvidenze stabilite dalla legge d'intervento ordinario, n. 326, ai sensi dell'art. 13 della legge stessa, gli stanziamenti riguardanti le provvidenze alberghiere sono stati ripartiti nella misura del 40 per cento in favore delle iniziative localizzate nei territori del Mezzogiorno e del 60 per cento nel restante territorio. Un sensibile incremento sarà dato, però, nell'esercizio corrente e per quello dei prossimi anni agli stanziamenti a favore del Mezzogiorno.

Anche per il settore del turismo sociale e giovanile e per le iniziative e manifestazioni turistiche di richiamo, è stato costantemente seguito il criterio di una scelta preferenziale nell'assegnazione di contributi ad enti e organizzazioni operanti nei territori dell'Italia Meridionale e Insulare, al fine di stimolarne lo sviluppo.

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare la necessità di un più vigoroso impulso da imprimere alle attività turistiche meridionali in sede di rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. È opportuno e conveniente puntare sul turismo per la valorizzazione di quelle regioni che hanno una spiccata vocazione turistica. In un prossimo avvenire le attività del turismo, oltre a quelle della industria, potranno assicurare al Mezzogiorno, con investimenti relativamente modesti, un notevole ritmo di occupazione, contribuendo così a migliorare le condizioni di vita degli abitanti di quelle regioni, a ridurre il triste fenomeno dell'emigrazione meridionale nei paesi esteri e nelle regioni d'Italia intensivamente industrializzate, a vivificare l'economia locale.

Riguardo all'esigenza dell'unitarietà dell'offerta, secondo i principi del Programma, compete all'Amministrazione del turismo l'assolvimento di altri compiti che si indicano sommariamente qui di seguito:

— il perfezionamento del provvedimento legislativo riguardante la nuova classificazione alberghiera, resa necessaria dalla evoluzione e modificazione della tipologia ricettiva e dei servizi ed impianti connessi. I nuovi criteri di classificazione dovranno essere uniformi per tutto il territorio nazionale.

— iniziative per una migliore qualificazione professionale degli operatori e dei lavoratori del turismo mediante la più larga diffusione delle scuole alberghiere e degli istituti di formazione professionale, e il potenziamento degli studi specialistici — anche a livello universitario — per la preparazione dei quadri dirigenti. È perciò necessaria la collaborazione dei Ministeri interessati (del turismo, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale) per l'esame approfondito dei problemi e la sollecita soluzione degli stessi.

— il perfezionamento del provvedimento legislativo sulla disciplina delle agenzie di viaggi, turismo e navigazione, anche esso reso necessario dalle nuove esigenze del settore.

— il rilancio delle zone lacuali e delle grandi zone turistiche residenziali, alcune delle quali — come la Riviera ligure e la Costa sorrentina e amalfitana — legate alla nobile tradizione ottocentesca e romantica del turismo.

— l'apertura di nuove aree turistiche nelle regioni centrali e meridionali, nei territori montani del Centro-Nord e nelle Isole.

Infine, più intensi e continuativi rapporti dovranno essere istituiti con gli organismi turistici internazionali per lo studio e la soluzione dei problemi comuni e per favorire con opportune iniziative gli scambi turistici, specie nell'ambito del M.E.C.

PER IL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Nel campo cinematografico sarà proseguita l'attuazione degli interventi, anche di natura creditizia, previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 al fine di sostenere il volume e soprat-

tutto il livello qualitativo della produzione cinematografica, in modo da garantire da una parte il mantenimento della occupazione e, dall'altra, il miglioramento dei film sul piano artistico e culturale.

Per il più efficace conseguimento di tali obiettivi era stato predisposto un provvedimento di legge contenente alcune modifiche, di carattere prevalentemente tecnico, e con particolare riguardo al credito cinematografico, all'attuale legge sulla cinematografia che, secondo gli intendimenti del governo, avrebbe dovuto essere approvata in Commissione dal Parlamento: senonché il rinvio in aula del relativo disegno di legge, richiesto dalle opposizioni, indusse il Ministero a rinunciare alla emanazione di tale provvedimento, e a porre allo studio uno schema di nuova legge, che dovrebbe innovare profondamente la materia degli interventi statali nel settore cinematografico, anche in relazione alla progressiva attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea in tema di cinematografia.

Tale nuova legge, che comporta una valutazione ponderata dei vari interessi culturali ed economici in gioco, dovrà essere formulata, analogamente a quella attualmente in vigore, previa consultazione delle varie categorie interessate, il cui parere dovrà essere valutato anche in armonia con l'esigenza di una più funzionale riorganizzazione delle attività cinematografiche dello Stato che, pur nel rispetto della libera iniziativa e della più ampia libertà di espressione, siano idonee a riaffermare e consolidare i valori artistici e culturali della produzione italiana e la diffusione al pubblico dei film di qualità.

Nuovo impegno sarà inoltre dedicato alla intensificazione delle coproduzioni cinematografiche internazionali, sia attraverso l'applicazione degli accordi vigenti, sia attraverso la eventuale estensione ad altri Paesi di questa particolare formula produttiva.

Nel settore musicale si proseguirà nell'azione intesa a favorire lo sviluppo di tutte le attività che contribuiscono alla formazione musicale e culturale della collettività, cercando di allargare ancora di più l'area delle iniziative sovvenzionate, con particolare riferimento alle zone depresse, e di acquisire nuove masse di spettatori soprattutto nel campo giovanile.

Le manifestazioni liriche e concertistiche da realizzare all'estero saranno selezionate nella maniera più opportuna onde garantire soprattutto un buon livello artistico; saranno inoltre incoraggiate tutte quelle iniziative di carattere sperimentale tendenti ad assicurare la formazione di nuovi elementi artistici.

Per quanto riguarda gli Enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, — poiché a causa di alcune lacune di fondo della legge 14 agosto 1967, n. 800, si è registrato un andamento deficitario delle relative gestioni che ha creato seri inconvenienti ed ha inciso sull'efficienza degli enti stessi — dovrà essere messa allo studio al più presto una nuova strutturazione del settore attraverso un provvedimento di modifica della legge sopra citata.

Il problema dovrà essere riesaminato su nuove basi tenendo conto da un lato del reale fabbisogno dei suddetti enti in relazione ai compiti che si intende ad essi affidare e dall'altro della necessità di contenere lo sforzo finanziario dello Stato entro i limiti ragionevoli e compatibili con la situazione del bilancio statale.

Per il Teatro Drammatico, si continuerà a seguirlo e sostenerlo nella sua evoluzione verso forme sempre più complete e moderne, con una serie di provvedimenti legislativi intesi a consentire un più largo margine di libertà creativa alle varie iniziative nonché un potenziamento di tutti gli attuali Istituti.

In tale ambito si inquadra anzitutto la legge della detassazione del Teatro di prosa che risponde alla sentita esigenza di sollevare le attività drammatiche da un onere che in parte ne impaccia lo sviluppo.

Ciò consentirà in particolare di perseguire la politica, già intrapresa con successo da diversi anni, della diramazione sempre più diffusa del teatro drammatico nell

Italia meridionale ed insulare, tradizionalmente carente di apporti culturali che possano con-
correre ad una sua evoluzione verso livelli più equilibrati rispetto alla totalità del Paese.

Contemporaneamente verranno incoraggiate tutte le forme di organizzazione tea-
trale, quella a gestione pubblica, quella a iniziativa privata e quella che si arti-
cola nella nuova formula della cooperativa sociale, in modo da consentire, sulla base di
uno sviluppo parallelo, la possibilità di un costruttivo rapporto tra le varie iniziative, per una
sempre più incisiva affermazione dei valori artistici, culturali, sociali e di costume che trovano
la loro via di espressione attraverso il Teatro.

Per lo spettacolo Viaggiante ed i Circhi Equestri sarà proseguita l'attuazione degli inter-
venti previsti dalle norme contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 337, mediante contributi
straordinari a favore degli esercenti a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione degli
impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti o per difficoltà di gestione.

Saranno, altresì, erogati contributi a favore di iniziative assistenziali od educative o che,
comunque, concorrano al consolidamento ed allo sviluppo del settore.

PER IL SETTORE DELLO SPORT

In attuazione anche delle direttive del programma economico nazionale, saranno assunte
idonee iniziative — a sostegno dell'attività del C.O.N.I. — per la più larga diffusione della
pratica sportiva a carattere dilettantistico, facendo leva soprattutto sulla scuola e sugli enti
regionali e locali.

Sarà, infine, provveduto ad un maggiore coordinamento dello sport, nel quadro di una
rinvigorita politica di impiego del tempo libero, nonché ad un riordinamento della legislazione
sportiva che, da un lato favorisca e disciplini l'attività agonistica tra i giovani ed i lavoratori
e, dall'altro, assicuri allo Stato l'esercizio di un appropriato controllo sugli enti ausiliari e
sulle attività sportive a carattere professionistico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI O DALLA APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

<i>Oggetto del provvedimento</i>	SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
<i>(in milioni di lire)</i>			
— Decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, numero 324, la misura della indennità integrativa speciale	+ 10,8	»	+ 10,8
— Legge 1° agosto 1969, n. 464, che eleva la misura dello assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249	+ 76 -	»	+ 76 -
— Legge 29 luglio 1949, n. 481, concernente utilizzazione di lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di cui allo articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero	»	— 1,7	— 1,7
— Legge 20 ottobre 1960, n. 1263, recante autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con lo Istituto di credito delle Casse di Risparmio italiane . . .	— 2.149,5	»	— 2.149,5
— Legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica	»	+ 165 -	+ 165 -
— Legge 23 gennaio 1970, n. 26, concernente finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale	»	+ 300 -	+ 300 -
— Legge 10 maggio 1970, n. 291, recante provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate	+ 6.947 -	»	+ 6.947 -
Totale . . .	+ 4.884,3	+ 463,3	+ 5.347,6

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

per l'anno finanziario 1971

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
		RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1011	1011	Spese per la revisione teatrale, la vigilanza governativa e per la revisione dei progetti di nuovi teatri . . .	3.000.000	»	3.000.000
1012	1012	Spese per viaggi e soggiorno in Italia di artisti, di professori e di esperti, nonché per cachets a solisti e a piccoli complessi stranieri per attività concertistiche in Italia in base ad impegni internazionali di reciprocità derivanti da accordi culturali	4.000.000	»	4.000.000
			7.000.000	»	7.000.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1021	1021	Quota parte del fondo pari al 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare per il finanziamento di manifestazioni teatrali all'interno ed all'estero (art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547 e art. 54 della legge 14 agosto 1967, n. 800) (<i>Spese obbligatorie</i>)	357.368.000	(a) 10.222.000 (+)	367.590.000

(a) Aumento proposto in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari accertato per l'anno 1969.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
Numero					
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
1022	1022	Quota parte della somma costituita dal 2 per cento di tutti i proventi effettivi lordi della Società R.A.I. da destinare al finanziamento di manifestazioni teatrali all'interno e all'estero (art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la R.A.I. approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034 e art. 54 della legge 14 agosto 1967, n. 800) (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	,	<i>per memoria</i>
1023	1023	Fondo da erogare in contributi agli Enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate (art. 2, lett. a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 e art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291) (a)	12.000.000.000	(a) 4.000.000.000 (+)	16.000.000.000
1024	1024	Quota parte del fondo pari al 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, destinata a sovvenzionare sia all'interno che all'estero, manifestazioni teatrali di particolare importanza artistica e sociale (art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, art. 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1144 e art. 54 della legge 14 agosto 1967, n. 800) (<i>Spese obbligatorie</i>)	936.006.000	(b) 106.109.000 (+)	1.042.115.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo e aumento proposto in applicazione della legge 10 maggio 1970, n. 291, recante provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate.

(b) Aumento proposto in relazione al gettito dei diritti erariali sui pubblici spettacoli accertato per l'anno 1969.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
Numero dell'anno finanziario 1970	Numero dell'anno finanziario 1971				
1025	1025	Somma occorrente per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti autonomi lirici di cui al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane (ultima delle 9 rate previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1600, 7 ^a delle 9 rate previste dalla legge 8 novembre 1963, n. 1519, 7 ^a delle 9 rate previste dalla legge 30 giugno 1964, n. 547, 6 ^a delle 9 rate previste dalla legge 15 febbraio 1965, n. 53, 5 ^a delle 9 rate previste dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1370, 4 ^a delle 9 rate previste dalla legge 24 ottobre 1966, n. 921, 4 ^a delle 9 rate previste dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e 2 ^a delle 9 rate previste dalla legge 10 maggio 1970, n. 291 (<i>Spese obbligatorie</i>) (a)	9.092.250.000	(b) 797.513.000 (+)	9.889.763.000
1026	1026	Fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali (art. 2, lett. b), della legge 14 agosto 1967, n. 800) (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.408.064.000	(c) 227.549.000 (+)	2.635.613.000
1030	1030	Contributi annui dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte » (art. 1, punti 1, 3 e 4 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081)	90.000.000	»	90.000.000
1031	1031	Fondo da erogare per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante (art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337)	200.000.000	»	200.000.000
			25.083.688.000	5.141.393.000 (+)	30.225.081.000
		TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . .	25.090.688.000	5.141.393.000 (+)	30.232.081.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VI . . .	25.090.688.000	5.141.393.000 (+)	30.232.081.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per aggiornamento delle disposizioni legislative che regolano la materia.

(b) Variazione così risultante:

— riduzione proposta per cessazione dell'onere derivante dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1263	— L.	2.149.487.000
— aumento proposto in applicazione della legge 10 maggio 1970, n. 291, che autorizza, tra l'altro, la contrazione di nuovi mutui per le esigenze degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate fino al 31 dicembre 1969	+ »	2.947.000.000
	+ L.	<u>797.513.000</u>

(c) Aumento proposto in relazione al gettito, accertato per l'anno 1969, dei cespiti erariali a cui è commisurato il fondo.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA I. — SERVIZI GENERALI.			
		CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1041	1041	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto- segretari di Stato (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	17.678.000	(a) 1.398.000 (+)	(a) 19.076.000
1042	1042	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	15.000.000	»	15.000.000
1043	1043	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	35.058.000	(b) 765.000 (+)	35.823.000
1044	1044	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.	6.000.000	(c) 1.000.000 (+)	7.000.000
1045	1045	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	3.500.000	»	3.500.000

(a) Aumento proposto:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969, che stabilisce, in applica- zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	43.000
— in dipendenza della legge 1° agosto 1969, n. 464, che eleva la misura dell'assegno inte- grativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249	»	1.355.000
	L.	<u>1.398.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1).

(b) Aumento proposto:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969	L.	58.000
— in dipendenza della citata legge 1° agosto 1969, n. 464	»	707.000
	L.	<u>765.000</u>

(c) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		SPESE GENERALI.			
1051	1051	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	1.272.035.000	(a) 82.207.000 (+)	(a) 1.354.242.000
1052	1052	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (<i>Spese obbligatorie</i>)	1.774.000	(b) 170.000 (+)	(b) 1.944.000
1054	1054	Compensi al personale a prestazione saltuaria (legge 20 dicembre 1965, n. 1435)	13.000.000	»	13.000.000
1055	1055	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	82.000.000	(c) 2.000.000 (+)	84.000.000
1056	1056	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	210.000	»	210.000
1057	1057	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	45.000.000	(c) 5.000.000 (+)	50.000.000
1058	1058	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	18.000.000	»	18.000.000
1059	1059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	12.000.000	»	12.000.000
1060	1060	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	300.000	»	300.000
			1.521.555.000	92.540.000 (+)	1.614.095.000

(a) Aumento proposto:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	8.338.000
— in dipendenza della legge 1° agosto 1969, n. 464, che eleva la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249	»	73.869.000
	L.	<u>82.207.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2).

(b) Aumento proposto:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969	L.	15.000
— in dipendenza della citata legge 1° agosto 1969, n. 464	»	104.000
— per adeguamento del fabbisogno	»	51.000
	L.	<u>170.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3).

(c) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		CATEGORIA III. — Personale in quiescenza.			
1071	1071	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	280.000.000	(a) 20.000.000 (+)	300.000.000
1072	1072	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari (<i>Spese obbligatorie</i>)	4.000.000	„	4.000.000
			284.000.000	20.000.000 (+)	304.000.000
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1081	1081	Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni. Abbonamento ad Agenzie di Informazioni	8.000.000	„	8.000.000
1082	1082	Spese di rappresentanza e di ospitalità	20.000.000	„	20.000.000

(a) Aumento proposto:

- in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale
- in relazione al carico delle pensioni

L.	2.315.000
„	17.685.000
L.	<u>20.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		SPESE GENERALI.			
1091	1091	Compensi per speciali incarichi (art. 380 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	6.500.000	»	6.500.000
1092	1092	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero del turismo e dello spettacolo - di Consigli, Comitati e Commissioni	55.000.000	»	55.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
1093	1093	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>) . .	150.000	»	150.000
1094	1094	Spese per cure, ricoveri, protesi ed indennizzi (art. 68 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repub- blica 10 gennaio 1957, n. 3) (<i>Spese obbligatorie</i>) . . .	100.000	»	100.000
1095	1095	Fitto di locali	142.600.000	(a) 1.400.000 (+)	144.000.000
1096	1096	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	8.000.000	(a) 2.000.000 (+)	10.000.000
1097	1097	Spese postali e telegrafiche	26.000.000	(a) 4.000.000 (+)	30.000.000
1098	1098	Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario spe- ciale	4.000.000	»	4.000.000
1099	1099	Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acqui- sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000.000	»	3.000.000
1100	1100	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	13.000.000	(a) 2.000.000 (+)	15.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
1101	1101	Spese per lo studio e l'attuazione dei principi delle relazioni pubbliche e delle tecniche produttivistiche in materia di procedimenti amministrativi e di metodi di lavoro	1.000.000	»	1.000.000
1102	1102	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. — Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	2.000.000	»	2.000.000
1103	1103	Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione (art. 2 della legge 4 marzo 1964, n. 114)	100.000.000	»	100.000.000
1104	1104	Spese casuali	1.000.000	»	1.000.000
1105	1105	Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni inerenti al turismo, allo spettacolo ed allo sport	5.000.000	»	5.000.000
»	1106	Rimborso all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (a)	»	(a) per memoria	per memoria
			395.350.000	9.400.000 (+)	404.750.000
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1121	1121	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	15.000.000	»	15.000.000
1122	»	Rimborso all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (b)	per memoria	»	(b) soppresso
			15.000.000	»	15.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, per una pertinente classificazione della spesa, in luogo di quello n. 1122 dell'anno 1970.
(b) Capitolo che si sopprime, istituendosi in sua vece, per una pertinente classificazione della spesa, il capitolo n. 1106 della categoria IV.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.			
1131	1131	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie)	750.000	»	750.000
1132	1132	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori (Spese obbligatorie)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			750.000	»	750.000
		TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . .	2.216.655.000	121.940.000 (+)	2.338.595.000
		RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO.			
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1141	1141	Spese per il Consiglio Centrale del Turismo	11.000.000	»	11.000.000
1143	1143	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle atti- vità concernenti il turismo	260.000.000	»	260.000.000
1144	1144	Spese per la propaganda turistica	1.400.000.000	»	1.400.000.000
1145	1145	Partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica euro- pea negli Stati Uniti d'America	32.000.000	»	32.000.000
			1.703.000.000	»	1.703.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1161	1161	Contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico (legge 4 marzo 1964, n. 114) . . .	1.310.000.000	»	1.310.000.000
1162	1162	Contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo (legge 4 marzo 1964, n. 114)	5.900.000.000	»	5.900.000.000
1163	1163	Contributi una tantum a favore di Enti che svolgano attività per incrementare il movimento turistico sociale o giovanile (legge 4 marzo 1964, n. 114) . . .	600.000.000	»	600.000.000
1164	1164	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (legge 4 marzo 1964, n. 114)	2.015.000.000	»	2.015.000.000
1165	1165	Contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano (legge 26 gennaio 1963, n. 91)	80.000.000	»	80.000.000
1166	1166	Fondo commisurato allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici per la concessione di contributi a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (art. 45, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213) (<i>Spese obbligatorie</i>)	800.000.000	(a) 50.000.000 (+)	850.000.000
			10.705.000.000	50.000.000 (+)	10.755.000.000
TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . .			12.408.000.000	50.000.000 (+)	12.458.000.000

(a) Aumento proposto in relazione ai presunti introiti lordi degli spettacoli cinematografici.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1181	1181	Acquisto e manutenzione di impianti tecnici	1.700.000	»	1.700.000
1182	1182	Revisione dei progetti di nuove sale cinematografiche e delle pellicole cinematografiche in lingua originale	800.000	»	800.000
1183	1183	Acquisto di copie di film e documentari a carattere ar- tistico e culturale e di notiziari cinematografici italiani per la loro diffusione all'estero, nonché spese per il sottotitolaggio in lingua straniera	10.000.000	»	10.000.000
1184	1184	Spese per la pubblica proiezione dei cortometraggi con- correnti ai premi di qualità (art. 11 della legge 4 no- vembre 1965, n. 1213)	400.000	»	400.000
			12.900.000	»	12.900.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1201	1201	Concorso nella produzione e diffusione di documentari di interesse culturale prodotti sotto gli auspici di organismi internazionali	1.000.000	»	1.000.000
			1.000.000	»	1.000.000
		TOTALE DELLA RUBRICA 3	13.900.000	»	13.900.000
		TOTALE DELLA SEZIONE X	14.638.555.000	171.940.000 (+)	14.810.495.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
Numero					
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO.			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
5051	5051	Contributi rateali per riparare, ricostruire e costruire, migliorare e arredare impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico (decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399) (quote della 23 ^a e della 24 ^a delle 27 annualità)	150.000.000	»	150.000.000
5052	5052	Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico (legge 29 luglio 1949, n. 481) (ultima quota delle 25 annualità)	2.500.000	(a) 1.700.000 (-)	800.000
5053	5053	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (artt. 1, 7 e 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, modificati dalla legge 1 ^o giugno 1966, n. 422)	800.000.000	»	(b) 800.000.000
»	5054	Conferimento annuo all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.), per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, nonché alla attuazione di modeste opere di interesse turistico generale (art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 26) (c)	»	(c) 300.000.000 (+)	300.000.000
5056	»	Contributi negli interessi sulle operazioni di mutuo e contributi in capitale nella spesa per la realizzazione di iniziative turistiche nelle zone depresse e nei territori montani dell'Italia settentrionale e centrale (articoli 6 e 12 della legge 12 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n.1089 e successive modificazioni)(d)	<i>per memoria</i>	»	(d) <i>soppresso</i>

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'ammontare della quota prevista dalla legge citata nella denominazione del capitolo.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 10 ^a e della 11 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62.	L.	200.000.000
— metà della 9 ^a e della 10 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63 .	»	200.000.000
— metà della 8 ^a e della 9 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 .	»	150.000.000
— metà della 7 ^a e della 8 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 .	»	130.000.000
— metà della 6 ^a e della 7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 .	»	120.000.000

L. 800.000.000

(c) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per l'applicazione della legge citata nella denominazione.

(d) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
5057	5057	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1), della legge 12 marzo 1968, n. 326)	2.080.000.000	(a) 350.000.000 (+)	(b) 2.430.000.000
5058	5058	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2), della legge 12 marzo 1968, n. 326)	2.450.000.000	(c) 415.000.000 (+)	(d) 2.865.000.000
5059	5059	Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3), della legge 12 marzo 1968, n. 326) (4 ^a delle 5 quote)	1.800.000.000	(e) 600.000.000 (-)	1.200.000.000
5060	5060	Conferimento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.), delle somme previste dall'art. 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico (art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 26) (4 ^a delle 5 quote) (f)	300.000.000	„	300.000.000
			7.582.500.000	463.300.000 (+)	8.045.800.000
TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . .			7.582.500.000	463.300.000 (+)	8.045.800.000

(a) Aumento proposto in relazione alla 1^a annualità del limite di impegno autorizzato per l'anno 1971 dall'articolo 20, n. 1 della legge citata nella denominazione del capitolo.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— 4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	L.	850.000.000
— 3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	„	700.000.000
— 2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	„	530.000.000
— 1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1971	„	350.000.000
	L.	<u>2.430.000.000</u>

(c) Aumento proposto in relazione alla 1^a annualità del limite di impegno autorizzato per l'anno 1971 dall'articolo 20, n. 2 della legge citata nella denominazione del capitolo.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

— 4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	L.	1.000.000.000
— 3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	„	830.000.000
— 2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	„	620.000.000
— 1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1971	„	415.000.000
	L.	<u>2.865.000.000</u>

(e) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'ammontare della quota prevista dalla legge citata nella denominazione del capitolo.

(f) Modificata la denominazione del capitolo in relazione alla legge 23 gennaio 1970, n. 26, che disciplina la materia.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971				
		RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
5061	5061	Fondo da erogare per la concessione di contributi ai film nazionali lungometraggi (art. 11 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e successive modificazioni e articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213) (<i>Spese obbligatorie</i>)	10.000.000.000	1.000.000.000 (+) ^(a)	11.000.000.000
5065	5065	Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali (articolo 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213) . .	800.000.000	»	800.000.000
5066	5066	Premi di qualità ai film cortometraggi (art. 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213)	854.000.000	»	854.000.000
5067	5067	Somma da corrispondere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per la esecuzione dei compiti di cui allo art. 12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213)	198.000.000	»	198.000.000
5068	5068	Fondo da devolvere per le finalità indicate nell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213	1.470.000.000	»	1.470.000.000
5069	5069	Somma da corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro per il fondo speciale costituito presso la Sezione autonoma per il Credito Cinematografico per la corresponsione di contributi sugli interessi sui mutui per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale (art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213)	700.000.000	»	700.000.000
			14.022.000.000	1.000.000.000 (+)	15.022.000.000
TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . .			14.022.000.000	1.000.000.000 (+)	15.022.000.000
TOTALE DELLA SEZIONE X . . .			21.604.500.000	1.463.300.000 (+)	23.067.800.000

(a) Aumento proposto in relazione alle presunte occorrenze.

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
Numero dell'anno finanziario 1970	DENOMINAZIONE			
	RIASSUNTO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
	SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
	CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi</i>			
	Rubrica 4. — Servizi del teatro	7.000.000	»	7.000.000
		7.000.000	»	7.000.000
	CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti</i>			
	Rubrica 4. — Servizi del teatro	25.083.688.000	5.141.393.000 (+)	30.225.081.000
	TOTALE DELLA SEZIONE VI . . .	25.090.688.000	5.141.393.000 (+)	30.232.081.000
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
	CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio</i>			
	Rubrica 1. — Servizi generali	1.521.555.000	92.540.000 (+)	1.614.095.000
		1.521.555.000	92.540.000 (+)	1.614.095.000
	CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza</i>			
	Rubrica 1. — Servizi generali	284.000.000	20.000.000 (+)	304.000.000
		284.000.000	20.000.000 (+)	304.000.000
	CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi</i>			
	Rubrica 1. — Servizi generali	395.350.000	9.400.000 (+)	404.750.000
	Rubrica 2. — Servizi del turismo	1.703.000.000	»	1.703.000.000
	Rubrica 3. — Servizi della cinematografia	12.900.000	»	12.900.000
		2.111.250.000	9.400.000 (+)	2.120.650.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
Numero dell'anno finanziario 1970	DENOMINAZIONE			
	CATEGORIA V. — Trasferimenti			
	Rubrica 1. — Servizi generali	15.000.000	»	15.000.000
	Rubrica 2. — Servizi del turismo	10.705.000.000	50.000.000 (+)	10.755.000.000
	Rubrica 3. — Servizi della cinematografia	1.000.000	»	1.000.000
		10.721.000.000	50.000.000 (+)	10.771.000.000
	CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili			
	Rubrica 1. — Servizi generali	750.000	»	750.000
	TOTALE DELLA SEZIONE X . . .	14.638.555.000	171.940.000 (+)	14.810.495.000
	TOTALE TITOLO I . . .	39.729.243.000⁰	5.313.333.000 (+)	45.042.576.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti			
	Rubrica 2. — Servizi del turismo	7.582.500.000	463.300.000 (+)	8.045.800.000
	Rubrica 3. — Servizi della cinematografia	14.022.000.000	1.000.000.000 (+)	15.022.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE X . . .	21.604.500.000	1.463.300.000 (+)	23.067.800.000
	TOTALE TITOLO II . . .	21.604.500.000	1.463.300.000 (+)	23.067.800.000
	RIASSUNTO PER SEZIONI			
	SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
	Titolo I.	25.090.688.000	5.141.393.000 (+)	30.232.081.000
		25.090.688.000	5.141.393.000 (+)	30.232.081.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
Numero dell'anno finanziario 1970	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1971			
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
	Titolo I.	14.638.555.000	171.940.000 (+)	14.810.495.000
	Titolo II.	21.604.500.000	1.463.300.000 (+)	23.067.800.000
		36.243.055.000	1.635.240.000 (+)	37.878.295.000
	RIASSUNTO PER CATEGORIE			
	CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio</i>			
	Sezione X.	1.521.555.000	92.540.000 (+)	1.614.095.000
		1.521.555.000	92.540.000 (+)	1.614.095.000
	CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza</i>			
	Sezione X.	284.000.000	20.000.000 (+)	304.000.000
		284.000.000	20.000.000 (+)	304.000.000
	CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi</i>			
	Sezione VI	7.000.000	"	7.000.000
	Sezione X	2.111.250.000	9.400.000 (+)	2.120.650.000
		2.118.250.000	9.400.000 (+)	2.127.650.000
	CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti</i>			
	Sezione VI	25.083.688.000	5.141.393.000 (+)	30.225.081.000
	Sezione X.	10.721.000.000	50.000.000 (+)	10.771.000.000
		35.804.688.000	5.191.393.000 (+)	40.996.081.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1971
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971			
	CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili			
	Sezione X.	750.000	»	750.000
		750.000	»	750.000
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti			
	Sezione X	21.604.500.000	1.463.300.000 (+)	23.067.800.000
		21.604.500.000	1.463.300.000 (+)	23.067.800.000
	RIASSUNTO PER RUBRICHE			
	RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI	2.216.655.000	121.940.000 (+)	2.338.595.000
	RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO	19.990.500.000	513.300.000 (+)	20.503.800.000
	RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA	14.035.900.000	1.000.000.000 (+)	15.035.900.000
	RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO	25.090.688.000	5.141.393.000 (+)	30.232.081.000
	RIEPILOGO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	39.729.243.000	5.313.333.000 (+)	45.042.576.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	21.604.500.000	1.463.300.000 (+)	23.067.800.000
		61.333.743.000	6.776.633.000 (+)	68.110.376.000

Capitolo n. 1041. — *Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato.*

RUOLI (Qualifica o funzioni)	Ex Coefficienti	Numero de' posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° Aprile 1970					
Ministro	1070	»	1	5.341.100	»	»	445.100	5.786.200
Sottosegretari di Stato	1040	»	2	10.298.600	»	»	858.300	11.156.900
		»	3	13.639.700	»	»	1.303.400	16.943.100
Assegno integrativo mensile di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464								1.355.000
Indennità integrativa speciale								777.900
							TOTALE . . . L.	19.076.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Allegato N. 2

Ministero del turismo
e dello spettacolo

Capitolo n. 1051 — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212)

RUOLI (Qualifica o funzioni)	Ex Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad <i>personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1 ^o Aprile 1970						
RUOLI ORGANICI									
CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO									
<i>Ruolo amministrativo</i>									
Direttori generali	900	3	3	14.265.600	309.000	39.480	»	1.188.800	15.802.880
Ispettori generali	670	8	16	57.071.320	2.404.680	76.800	»	4.755.950	64.308.750
Direttori di divisione	500	30	35	87.078.130	2.897.760	192.000	»	7.256.510	97.424.400
Direttori di sezione	402	45	15	31.712.090	1.952.160	192.000	»	2.642.680	36.498.930
Consiglieri di 1 ^a classe	325		25	41.144.570	1.883.440	153.600	»	3.428.720	46.610.330
Consiglieri di 2 ^a classe	271	60	»	»	»	»	»	»	»
Consiglieri di 3 ^a classe	229		45	51.561.000	1.279.320	»	3.362.570	4.296.750	60.499.640
		146	139	282.832.710	10.726.360	653.880	3.362.570	23.569.410	321.144.930
<i>Ruolo tecnico</i>									
Esperti capi	670	2	1	3.484.010	336.600	»	»	290.340	4.110.950
Esperti superiori	500	2	»	»	»	»	»	»	»
Esperti principali	402	1	»	»	»	»	»	»	»
		5	1	3.484.010	336.600	»	»	290.340	4.110.950
CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO									
<i>Ruolo di Segreteria</i>									
Segretari capi	500	3	7	19.024.020	896.160	76.800	»	1.585.340	21.582.320
Segretari principali	402	10	12	24.992.980	1.532.160	115.200	»	2.082.750	28.723.090
Primi segretari	325	14	8	13.714.860	559.760	192.000	»	1.142.910	15.609.530
Segretari	271		12	18.027.750	367.440	411.600	»	1.502.320	20.309.110
Segretari aggiunti	229	37	12	14.093.340	1.106.160	41.160	»	1.174.450	16.415.110
Vice segretari	202		21	21.684.600	119.280	»	»	1.807.050	23.610.930
		64	72	111.537.550	4.580.960	836.760	»	9.294.820	126.250.090

Capitolo n. 1051. *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212)

RUOLI (Qualifica o funzioni)	Ex Coefficienti	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad <i>personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	TOTALE
		Rimanenti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° Aprile 1970						
CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO									
<i>Ruolo d'ordine</i>									
Archivisti capi	271	15	31	46.928.060	2.852.880	452.760	»	3.910.670	54.144.370
Primi archivisti	229	45	45	55.052.690	6.463.560	376.240	»	4.587.730	66.680.220
Archivisti	202	117	65	71.068.700	7.692.000	493.920	»	5.922.400	85.177.020
Applicati	180		23	20.857.620	2.509.560	»	444.670	1.738.140	25.549.990
Applicati aggiunti	157		15	12.023.010	540.120	»	»	1.002.000	13.565.130
		177	179	205.930.080	20.058.120	1.522.920	444.670	17.160.940	245.116.730
PERSONALE SUSSIDIARIO									
<i>Ruolo ad esaurimento</i>									
Commissari tecnici	325	2	3	5.298.010	357.840	»	»	441.500	6.097.350
Aiutanti tecnici Capi	271	3	3	4.506.940	309.000	41.160	»	373.580	5.232.680
Primi aiutanti tecnici	229	4	»	»	»	»	»	»	»
Aiutanti tecnici	202	1	»	»	»	»	»	»	»
		10	6	9.804.950	666.840	41.160	»	817.080	11.330.030
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO									
<i>Personale addetto agli uffici</i>									
Commessi Capi	180	1	1	1.090.700	119.280	»	»	90.890	1.300.870
Commessi	173	6	5	5.547.170	773.880	»	»	462.270	6.783.320
Uscieri capi	159	83	56	51.711.400	9.972.720	153.600	»	4.309.300	66.147.020
Uscieri	151		10	7.578.030	1.613.760	»	»	631.500	9.823.290
Inservienti	142		10	7.158.000	367.440	»	»	596.500	8.121.940
		90	82	73.085.300	12.847.080	153.600	»	6.090.460	92.176.440
<i>Personale tecnico</i>									
Agenti tecnici capi	173	5	7	7.525.800	1.006.200	»	»	627.150	9.159.150
Agenti tecnici	159	15	13	11.170.600	2.112.720	»	»	930.890	14.214.210
		20	20	18.696.400	3.118.920	»	»	1.558.040	23.373.360
TOTALE PERSONALE DI RUOLO		512	499	705.371.000	52.334.880	3.208.320	3.807.240	58.781.090	823.502.530
PERSONALE NON DI RUOLO									
Avventizi di I categoria	170	4	1	3.421.040	393.240	»	1.618.960	328.420	5.761.660
Avventizi di II categoria	155	19	19	14.391.500	659.400	»	6.452.170	1.199.300	22.702.370
Avventizi di III categoria	144	34	34	25.442.280	847.920	»	7.317.720	2.120.200	35.728.120
TOTALE PERSONALE NON DI RUOLO		57	57	43.254.820	1.900.560	»	15.388.850	3.647.920	61.192.150

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1971

Segue: Allegato N. 2

Ministero del turismo
e dello spettacolo

Capitolo n. 1051. -- *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212)

RUOLI (Qualifica o funzioni)	Ex Coefficienti	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° Aprile 1970						
PERSONALE COMANDATO									
CARRIERA DIRETTIVA									
Consigliere di Stato	900	»	2	9.584.800	520.400	»	»	798.800	10.904.000
Ispettore capo superiore	670	»	1	3.567.000	260.200	»	»	297.300	4.124.500
Direttore di divisione	500	»	3	8.179.710	780.600	»	»	681.650	9.641.960
Direttore di sezione	402	»	1	2.190.760	377.040	»	»	182.570	2.750.370
Consigliere di 1 ^a classe	325	»	1	1.719.390	248.160	»	»	143.280	2.110.830
			8	25.241.660	2.186.400	»	»	2.103.600	29.531.660
CARRIERA DI CONCETTO									
Primo Segretario	325	»	1	1.639.390	369.770	»	»	136.620	2.145.780
Insegnante	309	»	2	3.597.000	520.400	»	»	283.200	4.400.600
Segretario	271	»	3	4.681.640	380.760	»	»	390.140	5.452.540
			6	9.918.030	1.270.930	»	»	809.960	11.998.920
CARRIERA ESECUTIVA									
Ufficiale PP.TT. 1 ^a classe	240	»	4	5.725.200	1.040.880	»	»	477.100	7.243.180
Primo archivista	229	»	2	2.492.120	475.120	»	»	204.680	3.171.920
Archivista	202	»	1	1.213.300	41.160	»	»	101.110	1.355.570
			7	9.430.620	1.557.160	»	»	782.890	11.770.670
CARRIERA AUSILIARIA									
Agente tecnico di 2 ^a classe PP.TT.	190	»	1	1.056.000	260.200	»	»	88.000	1.404.200
Agente tecnico di 1 ^a classe	170	»	1	915.100	260.200	»	»	76.300	1.251.600
			2	1.971.100	520.400	»	»	164.300	2.655.800
Totale personale comandato			23	46.561.410	5.534.890	»	»	3.860.750	55.957.050
TOTALE GENERALE	512		579	795.187.230	59.770.330	3.208.320	19.196.090	66.289.760	943.651.730
Assegno integrativo mensile di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464									73.869.000
Indennità integrativa speciale									150.076.800
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato									50.200.000
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni e nuove assunzioni									136.444.470
TOTALE L.									1.354.242.000

Capitolo n. 1052 — *Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio.*

QUALIFICA	Ex Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per salario al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riasorbibili	Soprasoldi fissi e percentuali	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° Aprile 1970							
Operaio specializzato	167	1	1	1.076.175	119.300	»	»	165.000	89.685	1.450.160
		1	1	1.076.175	119.300	»	»	165.000	89.685	1.450.160
Assegno integrativo mensile di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464										104.000
Indennità integrativa speciale										259.200
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato										50.040
Aumenti periodici di salario e variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia										80.600
TOTALE L.										1.944.000